

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1499

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARAZZITI, SANTERINI, SCHIRÒ PLANETA**

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura

*Presentata il 7 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è tesa all'introduzione del reato di tortura nel codice penale e, dunque, a colmare una lacuna normativa particolarmente grave del nostro ordinamento. Nonostante, infatti, le numerose iniziative legislative avviate nelle scorse legislature, e da parte di entrambi i rami del Parlamento, sull'introduzione della specifica fattispecie criminosa nel nostro codice, ad oggi ancora non si è giunti alla definitiva approvazione da parte del Parlamento.

Per lungo tempo si sono confrontate in Italia due diverse opinioni. La prima, secondo la quale la legislazione italiana, attraverso la previsione di una serie di ipotesi di reato e di aggravanti generiche e specifiche, offre già una tutela penale sufficiente a garantire il rispetto degli obblighi assunti con la Convenzione delle

Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, approvata dall'Assemblea generale nel 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, e la punizione delle eventuali violazioni; la seconda che ritiene invece necessario integrare l'ordinamento sanzionatorio italiano con la previsione di uno specifico delitto.

Quest'ultima opinione ha in anni recenti ricevuto il conforto di pronunce giurisprudenziali che hanno oggettivamente posto in luce l'esistenza di una carenza nell'ordinamento statuale, che deve essere messo nelle condizioni di punire infliggendo la pena adeguata per questi atti disumani, non degni di un Paese civile e democratico, della nostra millenaria cultura e della nostra civiltà giuridica.

Siamo chiamati ad allineare le garanzie giuridiche del nostro Paese a quelle internazionali, prevedendo esplicitamente il reato di tortura, con un intervento che, oltre a costituire un forte messaggio simbolico in funzione preventiva, chiarisca in maniera inequivocabile quali sono i limiti dell'esercizio della forza e dei pubblici poteri rispetto a esigenze investigative o di polizia.

La citata Convenzione ONU contro la tortura prevede infatti all'articolo 4 un obbligo giuridico internazionale concernente l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, il cui adempimento è stato più volte sollecitato dal Comitato dei diritti dell'uomo (istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966 e ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881), nonché dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo nel 1987 e ratificata ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 7.

Il divieto di tortura è anche esplicitamente previsto all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Nel 1988, contestualmente alla ratifica della Convenzione ONU contro la tortura, il legislatore italiano non ritenne necessaria l'introduzione nel nostro ordinamento di una specifica fattispecie penale. Tale orientamento deve essere rivisto.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, infatti, il necessario adeguamento della normativa interna a quella di carattere sopranazionale, per colmare insufficienze del diritto interno a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini.

L'intervento normativo — che riprende il testo unificato (approvato dalle competenti Commissioni) delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati nella XV legislatura (atti Camera n. 915 e abb.) — introduce il reato di tortura, collocando

la fattispecie del delitto nella sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, che tratta « dei delitti contro la libertà morale » (articolo 610, violenza privata; articolo 611, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato; articolo 612, minaccia; articolo 613, stato di incapacità procurato mediante violenza), ossia i delitti contro la libertà individuale.

L'articolo 1, tramite l'introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale, punisce la fattispecie delittuosa con la reclusione da quattro a dieci anni. Si prevede, inoltre, il raddoppio della pena se dalle violenze perpetrate consegue la morte.

La pena è aumentata se le condotte delittuose sono poste in essere da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Diversamente da quanto avveniva nel citato testo unificato, si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione di rilevanza internazionale, secondo la quale non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

L'articolo 2 stabilisce l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare, alle stesse, il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica.

L'articolo 3 chiarisce il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni estorte con tortura, al fine di evitare che il generale divieto di utilizzabilità di cui all'articolo 191 del codice di procedura penale (nonché il disposto dell'articolo 188 del mede-

simo codice) escluda anche la possibilità di utilizzare tali dichiarazioni a fini probatori dello stesso reato di tortura. Il regime proposto si modella, in linea generale, su quanto previsto per le intercettazioni illegali o illecitamente acquisite, che possono essere utilizzate soltanto ai fini della prova del reato di cui sono alla base.

L'articolo 4 modifica il testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, stabilendo l'impossibilità di respingere, espellere o estradare una persona verso uno Stato nel quale si ritiene che rischi di essere sottoposta a tortura.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Introduzione degli articoli  
613-bis e 613-ter del codice penale).*

1. Alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 613-bis. — (*Tortura*). — Chiunque sottopone una persona a tortura mediante violenza fisica o morale, allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze, da essa o da altri posti in essere, anche se non costituenti reato, ovvero per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata di un terzo se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non è accordata l'immunità diplomatica agli stranieri condannati o imputati per il reato di tortura di cui al primo comma, comunque qualificato da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo Stato italiano accorda l'estradizione allo Stato richiedente nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti.

ART. 613-ter. — (*Ambito di applicazione*).  
— Il cittadino o lo straniero che commette il delitto di cui all'articolo 613-bis è punito secondo la legge italiana ».

## ART. 2.

*(Fondo per le vittime del reato di tortura).*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica.

2. In caso di morte della vittima, conseguente a un atto di tortura, gli eredi hanno diritto al risarcimento previsto dal comma 1.

3. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

## ART. 3.

*(Modifica all'articolo 191  
del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura ».

## ART. 4.

*(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Non sono ammessi l'espulsione o il respingimento o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ».

ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0009080\*